

Data 07.09.2009  
Anno 04/2009  
N.ro 01/09  
PAG. 01/05



NEWS AMBIENTE &  
SICUREZZA

## Sommario

**DECRETO LEGISLATIVO  
3 agosto 2009, n. 106**  
Disposizioni integrative e  
correttive del D.Lgs. 81/08,  
in materia di tutela della  
salute e della sicurezza nei  
luoghi di lavoro  
(Supplemento Ordinario N.  
142/L della G.U. n. 180 del  
05.08.09 - Serie Generale)  
**ENTRATO IN VIGORE  
IL 20 agosto 2009**

**DECRETO LEGISLATIVO  
9 aprile 2008, n. 81**  
e s.m.i. di cui al D.Lgs. 106/09

### ALLEGATO I

**GRAVI VIOLAZIONI AI  
FINI DELL'ADOZIONE  
DEL PROVVEDIMENTO  
DI  
SOSPENSIONE  
DELL'ATTIVITA'  
IMPRENDITORIALE**

1

5

Ci risentiamo dopo più di un anno in occasione di un nuovo importante e fondamentale emendamento legislativo in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro.

Infatti sul S.O della G.U. n. 180 del 3 agosto 2009 è stato pubblicato il D.Lgs. 106/09 che integra e modifica il già "VECCHIO" D.Lgs. 81/08.

Le nuove regole dettate dal D. Lgs. 106/09 sono **entrate in vigore il 20 agosto 2009**, e nel proseguo si fornirà un primo commento, riferito ai contenuti maggiormente innovativi rispetto alla normativa preesistente e di più immediato rilievo per gli adempimenti a carico dei "DATORI DI LAVORO".

Ci riserviamo tuttavia di approfondire alcune tematiche in numeri successivi, ricordando che comunque si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento personale.

**Ricordiamo l'aspetto SANZIONATORIO, già previsto dal D.Lgs. 81/08, con le "SANZIONI AFFLITTIVE" quali l'"INTERDIZIONE DELL'ATTIVITA'", nonché l'appesantimento delle sanzioni amministrative che in casi di morte o lesioni gravi ed in mancanza di quanto disposto dalla normativa possono arrivare sino a 1000 quote (€ 250.000) e penali con l'introduzione dell'accusa di "OMICIDIO COLPOSO".**

Dettagli in merito si riportano

**nell'articolo successivo a pag. 5.**

Ricordiamo qui di seguito i principali adempimenti integrativi introdotti dal D.Lgs. 106/09 e suscettibili delle sanzioni:

**Nozione di lavoratore (art. 2. comma 1. lett a. D.Lgs. 81/08):**


I volontari non sono più paragonati ai lavoratori subordinati ma ai lavoratori autonomi con l'applicazione della analoga disciplina.

**Sospensione attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs 81/08):**

La disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale, è stata oggetto di particolare innovazione.

Per quanto riguarda la novità puramente normative, risalta che l'esercizio del potere di sospensione fa capo direttamente al DPL; è poi da rilevare che la normativa prevede una discrezionalità in senso tecnico nell'adozione del provvedimento di sospensione, ossia tale da consentire agli ispettori di prendere in considerazione ed attentamente valutare aspetti e circostanze particolari attinenti alla tipologia ed entità del rischio in azienda o nel cantiere pur senza trascurare la sussistenza dei parametri legali.

Per quanto riguarda gli aspetti più pratici, il provvedimento di so-



**DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106**  
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  
(Supplemento Ordinario N. 142/L della G.U. n. 180 del 05.08.09 - Serie Generale)  
**ENTRATO IN VIGORE IL 20 agosto 2009**

sospensione interviene a seguito dell'accertamento da parte dei competenti organi della vigilanza:

- a) Dell'impiego di personale che non risulta dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- b) Di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Non è invece più prevista l'ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Per quanto riguarda le violazioni di cui al punto b), in attesa che apposto decreto del Ministro del lavoro individui le citate violazioni, si fa riferimento a quelle previste dall'**Allegato I del D.Lgs. 81/08**.

Per quanto riguarda invece il lavoro irregolare, la sospensione non si applica se il lavoratore in nero risulti essere l'unico occupato dall'azienda ispezionata, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla modalità della prestazione; si ritiene tuttavia che la sospensione possa comunque essere disposta se dalla documentazione risulta attestata l'esistenza di altro personale occupato a qualsiasi titolo associato in partecipazione, collaboratore a progetto, collaboratore o coadiuvante familiare, tirocinante), pure se non presente all'atto dell'ispezione.

La sospensione interviene invece pienamente nei casi di gravi e reiterate violazioni delle norme di tutela della salute e della sicurezza, malgrado si tratti di azienda con un solo occupato presente.

In ogni caso la sospensione dell'attività imprenditoriale non deve riguardare l'intera impresa ma soltanto la parte dell'attività interessata dalle violazioni e di conseguenza il provvedimento potrà colpire il singolo cantiere o la singola unità produttiva presso cui risulta effettuata l'ispezione.

Ancora da rilevare che il provvedimento di sospensione nei casi di gravi violazioni di norme per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro risulta legittimo soltanto se le stesse siano reiterate: la "reiterazione" nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione è oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole, che sono le violazioni della medesima disposizione o di disposizioni diverse individuate, in attesa dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro, in via provvisoria nell'**Allegato I del T.U.**

Un'altra novità relativa al provvedimento di sospensione concerne il differimento degli effetti sospensivi.

Si prevede infatti che in caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di imminente pericolo o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi.

Cambia anche l'importo della somma aggiuntiva da versare per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato



Foto Andrea Creff - assobristbia.it

(purchè sia intervenuta la regolarizzazione dei lavoratori in nero ovvero accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro): detta somma aggiuntiva è pari a 1500 euro per i casi di sospensione per lavoratore irregolare e a 2500 euro per la sospensione causata da gravi e reiterate violazioni di norme di tutela della salute e della sicurezza, avvertendo che per le sospensioni irrogate prima del 20 agosto corrente rimane per entrambe le fattispecie di violazione il precedente importo unico di 2500 euro.

Risultano modificate infine anche le conseguenze per l'inottemperanza al provvedimento di sospensione: in precedenza era prevista la punizione unica dell'arresto sino a 6 mesi, invece ora, ferma restando la predetta per i casi relativi alle gravi e reiterate violazioni delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro, per quelli concernenti i lavoratori in nero si prevede l'arresto da 3 a 6 mesi ovvero l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

#### **Delega di funzioni (art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/08):**

Una modifica rilevante è quella che ha sostituito il secondo periodo dell'articolo 16, comma 3 stabilendo che, in caso di delega di funzioni, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato "si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4".

Si passa quindi da una vigilanza che si poteva svolgere "anche attraverso i modelli a una vigilanza che consente al datore di lavoro di dimostrare la propria diligenza con l'adozione ed efficace attuazione del modello.

Un'altra novità riguarda la possibilità che il soggetto delegato possa, d'accordo con il datore trasferire ad altri soggetti poteri e responsabilità in materia di salute sicurezza sul lavoro.

Ovviamente le condizioni perché ciò avvenga sono le stesse richieste per la delega.

In ogni le funzioni subdelegate non possono essere a loro volta delegate.

#### **Comunicazione RLS (art. 18, comma 1 lett. aa). D. Lgs. 81/08):**

Viene modificato il sistema volto a migliorare gli at-

tuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.LS.) e degli infortuni che comportino assenza dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.

Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.LS. vengano comunicati al sistema informativo per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti, Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l'attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione dei nominativi precedentemente indicati. In fase di prima applicazione l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

## SERVIZIO APPROFONDIMENTI GRATUITO

**0831.555598-582085**

**338.6553003**

**dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30**

**E-MAIL: [macreti@tin.it](mailto:macreti@tin.it)**

### **Appalti (art. 26 D.Lgs. 81/08):**

E' specificato che le disposizioni dell'art 26 al applicano, oltre che agli appalti di lavori, anche a quelli di servizi e forniture.

E' specificato inoltre che il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni) non è necessario per mere forniture di materiali, servizi di natura intellettuale, lavori di durata non superiore a 2 giorni, a condizione che non ci siano rischi a causa di presenza di agenti cancerogeni, biologici ed atmosfere esplosive.

In pratica il DUVRI dovrà essere predisposto nei soli casi in cui il rischio delle lavorazioni che interferiscono tra loro richieda specifiche misura di tutela e non, invece, nelle ipotesi in cui esso diverrebbe un inutile fardello formale (per l'assenza di un reale rischio da Interferenza).

Le modifiche al comma 5 dell'art. 26 hanno infine specificato che i costi della sicurezza da indicare nel contratto di appalto a pena di nullità dello stesso) sono esclusivamente quelli necessari per eliminare/ridurre i rischi da interferenza dette lavorazioni.

Come conseguenza della facilitata individuazione tali costi non sono soggetti a ribasso.

### **Settore edile (art. 27, comma 1-bis, D.Lgs. 81/08):**

Ai fini di una maggiore attenzione ai profili sostanziali della sicurezza è introdotto un sistema che tende a mettere "fuori mercato" le aziende che abbiano sistematicamente violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò avviene tramite un sistema di "punti patente" per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi

mi edili sotto il profilo della formazione e della condotta.

In particolare saranno soprattutto valutati elementi come la realizzazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza; mancanze o deficienze sotto questo punto di vista determineranno una riduzione dei punti assegnati e l'azzeramento dei punti comporterà il blocco della attività lavorativa.

L'innovativo strumento opererà per mezzo dell'attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nell'edilizia di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un decreto del presidente della Repubblica.

In questo modo sarà creato uno strumento di continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. Inoltre, viene disposto che le parti sociali possano chiedere, con accordi interconfederali, la estensione del modello" in parola ad altri settori economici.

Il sistema di qualificazione rappresenterà, infine, un titolo preferenziale per l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici.

### **Lo stress da lavoro correlato (art. 28 comma 1. D.Lgs. 81/08):**

Viene dato mandato *alla* commissione consultiva di definire le regole" per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza detto rischio.

La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dall'elaborazione del-

le predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 01 agosto 2010.

**Data certa del documento di valutazione dei rischi (art. 28 comma 2, D. Lgs. 81/08):**

La data certa del documento di valutazione dei rischi è considerata dimostrata tramite la sottoscrizione del medesimo da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti coinvolti in materia di sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).



Ciò significa che è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. In alternativa alle procedure più complesse, quali ad esempio la ratifica da parte di un notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata, per conferire la documento la certezza della data.

**Valutazione dei rischi (art. 28 comma 3 bis D.Lgs. 81/08):**

Le nuove imprese dovranno effettuare la valutazione dei rischi e redarre il relativo documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

**Visite preassuntive (art. 41 comma 3 D.lgs. 81/08):**

Il D.lgs. 106/2009 ha abrogato le norme del d.lgs. 81/2008 recanti il divieto di visite preassuntive.

Ciò significa che esiste ora la possibilità di visita medica preassuntiva, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente, con tutela del lavoratore mediante ricorso avverso il giudizio di idoneità.

**Inidoneità alla mansione (art.**

**42 d.Lgs. 81/08):**

In merito alla inidoneità è riscritto l'art. 42 prevedendo che il lavoratore ove possibile venga adibito ad altre mansioni equivalenti o a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Il lavoratore può quindi adesso essere adibito a mansioni inferiori, mentre in precedenza si doveva adibirlo a mansioni equivalenti.

**Sistema sanzionatorio:**

Sono state riviste le sanzioni penali ed amministrative a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, in particolare:

- ◆ Viene mantenuto il solo arresto per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nonché per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili;
- ◆ La prescrizione obbligatoria che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, è estesa ai reati puniti con la sola ammenda ed analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con la sanzione pecuniaria amministrativa;
- ◆ È introdotto un sistema di rimodulazione delle sanzioni e pene pecuniarie per effetto del quale l'ammontare delle ammende e delle sanzioni amministrative, a garanzia della loro concreta attività, vie-

ne incrementato in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT ogni quinquennio;

- ◆ È introdotta una interpretazione delle pene per la violazione degli allegati secondo criteri di omogeneità (negli artt. 68, 87, 159, 165, 178);
- ◆ È estesa la reazione punitiva ai dirigenti per gli obblighi agli stessi delegabili (artt. 68 e 87);
- ◆ Sono previste norme volte a punire il solo datore di lavoro per la violazione degli obblighi suoi propri (nei titoli IX, X, XI).

## 20 agosto 2009

### Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. di cui al D.Lgs. 106/09****ALLEGATO I  
GRAVI VIOLAZIONI AI  
FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI  
SOSPENSIONE  
DELL'ATTIVITA'  
IMPRENDITORIALE****Allegato I****Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale****\* Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:**

- ⇒ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- ⇒ Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
- ⇒ Mancata formazione ed addestramento;
- ⇒ Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- ⇒ Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS).

**\* Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto:**

- ⇒ Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- ⇒ Mancanza di protezioni verso il vuoto.

**\* Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:**

- ⇒ Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

**\* Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:**

- ⇒ Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- ⇒ Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- ⇒ Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

**\* Violazioni che espongono al rischio di amianto:**

- ⇒ Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.